REPUBBLICA ITALIANA

RegioneEmilia-Romagna

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura **N. 58** **30 ottobre 2026**

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE PER IL LAVORO E DI DIRITTO ALLO STUDIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 1 AGOSTO 2005 N. 17, 27 LUGLIO 2007, N. 15 E 30 LUGLIO 2015, N. 13

Oggetto assembleare n. 3545

RELAZIONE

La Giunta regionale, al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale, rafforzare la capacità di programmazione e gestione delle politiche pubbliche e assicurare la continuità e la qualità dei servizi erogati dalla Regione in due ambiti strategici dell'azione regionale, e cioè le politiche del lavoro e il diritto allo studio universitario, interviene con il presente progetto di legge sulla disciplina della Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla disciplina di ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e introduce disposizioni relative alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Il progetto di legge si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna, volto a rafforzare la capacità amministrativa dell'ente, ad assicurare un più elevato livello di integrazione tra funzioni di indirizzo politico e gestione amministrativa e a ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

In sintesi, il progetto di legge prevede:

- il trasferimento alla Regione delle funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per il lavoro, con contestuale trasferimento delle relative risorse e successiva soppressione dell'Agenzia;
- la ridefinizione di alcuni aspetti organizzativi di ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, a partire dal trasferimento del personale nell'organico regionale e contestuale assegnazione funzionale all'Azienda stessa;
- modifiche alla legge regionale n. 15 del 2007, con particolare riferimento al superamento del sistema degli accreditamenti di soggetti esterni nel sistema abitativo universitario e alla ridefinizione della disciplina relativa al Direttore dell'Azienda;
- l'aggiornamento della disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di adeguarla al quadro normativo nazionale vigente e alle esigenze di sostenibilità del sistema regionale degli interventi per gli studenti universitari.

L'intervento legislativo è improntato ai principi di continuità dell'azione amministrativa, invarianza delle prestazioni erogate ai cittadini e assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nel dettaglio, il presente progetto di legge si compone di 18 articoli, di seguito illustrati.

Articolo 1 (Finalità e obiettivi)

L'articolo enuncia le finalità perseguite dalla Regione con l'intervento normativo proposto, e cioè accompagnare il processo di razionalizzazione e potenziamento delle proprie capacità amministrative, scopo per la cui realizzazione si prevede di promuovere misure di riorganizzazione per rafforzare l'unitarietà del sistema regionale, con particolare riferimento all'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito, l'Agenzia), istituita dall'articolo 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni

su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito, l'Azienda), istituita dall'articolo 19 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).

TITOLO I Disposizioni relative al riordino delle funzioni in materia di politiche per il lavoro e soppressione dell'agenzia regionale per il lavoro

Articolo 2 (Trasferimento delle funzioni in materia di politiche attiche per il lavoro alla Regione)

L'articolo prevede che, al fine di assicurare un presidio unitario delle funzioni regionali in materia di programmazione, regolazione, attuazione e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché una filiera decisionale unica e coerente tra indirizzo politico, programmazione e gestione amministrativa, le funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro istituita ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono riassunte dalla Regione, che le esercita direttamente, garantendo la continuità dei servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e agli altri soggetti del sistema regionale del lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2027. Dalla medesima data l'Agenzia cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla sua soppressione, come prevista al comma 4 dell'articolo 3 (**comma 1**).

Dalla medesima data dell'1 gennaio 2027, i beni, anche strumentali, materiali e immateriali, di cui l'Agenzia è titolare sono riacquisiti dalla Regione; di essi è redatto un inventario sulla base del quale verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento in proprietà, che costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione, ai fini della presa in carico da parte delle strutture competenti per materia (**comma 2**).

Sempre dalla data dell'1 gennaio 2027, la Regione subentra senza soluzione di continuità nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Agenzia e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sono trasferite alla Regione medesima, nei cui ruoli transita, previo confronto con le organizzazioni sindacali, tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, compresi i rapporti di lavoro autonomo, senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista della carriera professionale, sotto il profilo sia giuridico che economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 2112 del codice civile (**comma 3**).

Nell'ambito del processo di trasferimento del personale, la Regione ottimizza l'allocazione perseguendo la valorizzazione delle competenze e della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo (**comma 4**).

La Regione assicura continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino alla scadenza degli stessi ovvero all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa (**comma 5**).

A seguito del trasferimento del personale dell'Agenzia alla Regione, la dotazione organica regionale è incrementata di un numero di unità di personale corrispondente alla dotazione organica dell'Agenzia; i fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza della Regione sono incrementati con le consistenze dei fondi del salario accessorio dell'Agenzia (**comma 6**).

La Regione esercita i compiti e le funzioni già attribuiti all'Agenzia avvalendosi del personale trasferito (**comma 7**).

Entro la data dell'1 gennaio 2027, inoltre, la Giunta regionale, con proprio atto, individua la struttura cui sono trasferite le funzioni, nonché le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Agenzia e disciplina le modalità e le procedure di trasferimento e di assegnazione (**comma 8**).

Gli atti adottati dall'Agenzia conservano efficacia fino alla loro modifica, revoca o sostituzione da parte dei competenti organi regionali, fatte salve le discipline regionali immediatamente applicabili alla predetta data dell'1 gennaio 2027 (**comma 9**).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 in relazione alle attività di competenza del Commissario liquidatore, i procedimenti amministrativi avviati dall'Agenzia e pendenti alla data dell'1 gennaio 2027 sono conclusi dalla struttura regionale individuata ai sensi del comma 8. Sono fatte salve le attività istruttorie già svolte alla data del subentro; esse conservano efficacia e sono utilizzabili dall'amministrazione subentrante ai fini della prosecuzione e della conclusione dei procedimenti pendenti, senza necessità di rinnovazione (**comma 10**).

Infine, si prevede che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire la continuità dei servizi erogati dall'Agenzia (**comma 11**).

Articolo 3 (Commissario liquidatore e disposizioni transitorie sugli organi)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale definisce con proprio atto gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell'Agenzia, individuando a tal fine, tra i dirigenti regionali, un Commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 (e cioè da quelli in cui la Regione subentra immediatamente a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2027) e lo autorizza a compiere tutti gli atti necessari alla soppressione dell'Agenzia, ivi compresi la predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2026 e del bilancio di chiusura, il riaccertamento dei residui attivi e passivi e la redazione dell'inventario dei beni di cui l'Agenzia è titolare, di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Con esclusivo riferimento alla chiusura degli interventi di cui alla Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 del PNRR “Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego”, il progetto prevede che il Commissario liquidatore è autorizzato a completare ogni attività propedeutica alla conclusione, rendicontazione e liquidazione degli interventi realizzati dai Comuni, nonché le attività in essere comunque finalizzate alla compiuta realizzazione del potenziamento infrastrutturale delle nuove sedi dei Centri per l’impiego regionali e al pieno funzionamento delle stesse.

L’incarico di Commissario ha durata non superiore a dodici mesi e non dà luogo a compensi aggiuntivi. Il Commissario si avvale delle risorse umane e strumentali trasferiti dalla Agenzia alla Regione, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2.

L’articolo dispone quindi che alla scadenza del termine della gestione commissariale l’Agenzia sia soppressa.

L’organo di revisione dell’Agenzia resta in carica fino all’approvazione del bilancio di chiusura.

Articolo 4 (Denominazione della rete regionale dei servizi pubblici per il lavoro)

L’articolo dispone che, al fine di garantire la continuità, la riconoscibilità e l'unitarietà dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio regionale, i Centri per l'impiego e gli Uffici per il collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) costituiscono la rete regionale dei servizi pubblici per il lavoro che opera con la denominazione "Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna".

Si prevede altresì che la denominazione e i segni distintivi di cui al comma 1 siano utilizzati nella comunicazione istituzionale, nella segnaletica e negli allestimenti delle sedi, nei canali e nelle piattaforme digitali e in ogni altra forma di relazione con l'utenza, congiuntamente ai segni distintivi della Regione, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di immagine coordinata e degli obblighi di informazione e pubblicità connessi ai finanziamenti europei e nazionali.

La denominazione predetta identifica la rete dei servizi e non costituisce un soggetto giuridico distinto dalla Regione. Qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, relativo ai servizi erogati dalla rete, è imputato alla Regione.

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni introdotte disciplinano le modalità di iscrizione in bilancio e utilizzo da parte della Regione, a partire dall’esercizio 2027, delle risorse gestite dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I commi 1 e 2 assicurano la neutralità finanziaria dell'operazione complessiva, prevedendo che per lo svolgimento delle medesime funzioni oggi esercitate dall'Agenzia la Regione si avvalga delle risorse già destinate in materia di politiche attive per il lavoro e delle ulteriori risorse acquisite al bilancio regionale secondo quanto previsto dalla norma. Pertanto, a decorrere dal 2027, le risorse già iscritte nel bilancio regionale a titolo di trasferimento a favore dell'Agenzia ai sensi della legge regionale n.13 del 2015 sono riallocate in sede di bilancio di previsione 2027-2029, per pari importo, negli stanziamenti destinati all'esercizio da parte della Regione delle funzioni medesime.

Il comma 3 regola le modalità della transizione delle risorse risultanti dal bilancio finale di chiusura dell'Agenzia, riferendosi in particolare alla continuità e conservazione nel bilancio regionale di preesistenti vincoli di destinazione e accantonamenti.

Il comma 4 prevede il mantenimento nel bilancio regionale del vincolo di destinazione al funzionamento dei Centri per l'Impiego, alle politiche attive del lavoro e del relativo personale delle risorse provenienti dallo Stato per le medesime finalità, iscritte nel bilancio dell'Agenzia o comunque ad essa assegnate.

In merito alle risorse statali del comma 4 precedentemente gestite dall'Agenzia, il comma 5 garantisce la coerenza e continuità da parte della Regione:

- delle modalità di iscrizione e allocazione nel bilancio;
- del loro utilizzo esclusivamente per le finalità stabilite dalla normativa statale, con particolare riferimento al personale assunto;
- delle attività obbligatorie di monitoraggio e rendicontazione nei confronti delle amministrazioni statali competenti.

Il comma 6 introduce un periodo transitorio per l'esercizio 2027, nel quale, nelle more della soppressione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, l'Agenzia predispone comunque un bilancio di previsione 2027-2029 minimale, contenente previsioni di entrata e spesa strettamente necessarie alla prosecuzione e chiusura della gestione, nonché agli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni alla Regione.

Articolo 6 (Abrogazioni)

L'articolo prevede le abrogazioni normative necessarie al fine di dare coerenza alla legislazione regionale a seguito di quanto disposto dal progetto di legge in merito alla Agenzia regionale per il lavoro, più precisamente l'abrogazione dell'articolo 32-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e degli articoli 52, commi 2 e 3, 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

TITOLO II Disposizioni di riorganizzazione relative all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna

CAPO I Misure relative all'organizzazione e al personale

Articolo 7 (Finalità e disposizioni sul personale)

L'articolo enuncia le finalità dell'iniziativa normativa, volta a razionalizzare e potenziare le capacità amministrative della Regione, ottimizzare le risorse, evitando duplicazioni di attività, consolidare le dotazioni organiche, rimuovere gli ostacoli alla mobilità, valorizzare competenze e opportunità professionali ed economiche del personale nonché promuovere la gestione unitaria della trasformazione digitale. A tale scopo, si prevede che a decorrere dalla data del 1 gennaio 2027 il personale di ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna - con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, compresi i rapporti di lavoro autonomo, sia trasferito alla Regione (**comma 1**).

Il trasferimento del personale è attuato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista della carriera professionale, sotto il profilo sia giuridico che economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 2112 del Codice civile (**comma 2**).

A seguito del trasferimento del personale dell'Azienda alla Regione, la dotazione organica regionale è incrementata di un numero di unità di personale corrispondente alla dotazione organica dell'Azienda; i fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza della Regione sono incrementati con le consistenze dei fondi del salario accessorio dell'Azienda (**comma 3**).

La Regione assicura continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino alla scadenza degli stessi ovvero all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa (**comma 4**).

Al fabbisogno di personale dell'Azienda si provvede mediante personale dipendente dalla Regione assegnato funzionalmente all'Azienda. L'assegnazione funzionale viene attuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto (**comma 5**).

Nell'ambito del processo di assegnazione del personale all'Azienda, la Regione si propone di ottimizzare l'allocazione perseguendo la valorizzazione delle competenze e della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo (**comma 6**).

La struttura organizzativa dell'Azienda è definita dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di organizzazione regionali (**comma 7**).

Infine, dal 1° gennaio 2027, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sistemi informativi finalizzate a garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Azienda (**comma 8**).

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo sopprime alcune disposizioni normative contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007, relative all'accreditamento di soggetti esterni nel sistema abitativo universitario e alla definizione del limite di spesa per il personale dell'Azienda.

L'intervento normativo si giustifica in ragione del fatto che le disposizioni per cui si propone l'abrogazione risultano inattuate.

L'abrogazione del comma 6 è invece conseguente a quanto stabilito all'articolo 7.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo abroga la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2007, concernente le funzioni di segreteria della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.
Tale abrogazione si giustifica alla luce del fatto che le predette funzioni sono già svolte dalla struttura regionale competente, in accordo con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo adegua la disciplina del servizio abitativo universitario eliminando, anche nell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2007, il riferimento ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. La modifica consegue alle abrogazioni di cui all'art. 8. Il servizio abitativo viene pertanto ricondotto all'offerta assicurata dall'Azienda e dalle Università.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo coordina la disciplina dell'edilizia universitaria con le modifiche introdotte in materia di accreditamento dei soggetti operanti nel sistema abitativo, eliminando il riferimento ai soggetti esterni accreditati quali destinatari dei finanziamenti regionali. La modifica consegue alle abrogazioni di cui all'art. 8.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 20-bis della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo interviene in merito alla disciplina del Comitato istituito presso l'Azienda, con funzioni consultive e di confronto nelle materie oggetto della legge regionale n. 15 del 2007, mantenendo il carattere obbligatorio del relativo parere, ma eliminandone la natura

vincolante. Si ritiene invero sufficiente la previsione già contenuta nella norma circa l'obbligatorietà del parere stesso. La finalità della disposizione è quella di semplificare i processi decisionali e rafforzare gli organi di amministrazione.

Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007)

L'articolo ridefinisce la disciplina relativa al Direttore dell'Azienda, regolandone nomina, funzioni, trattamento economico, poteri gestionali e competenze in materia di programmazione, amministrazione e gestione**.**

Più precisamente, si prevede che l'incarico sia conferito dalla Giunta regionale secondo le modalità previste all'art. 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Il trattamento economico del Direttore è definito avuto a riferimento il CCNL Area della Dirigenza comparto "Funzioni locali", assumendo come parametro il trattamento economico previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica.

Si dispone altresì che entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico il nominativo del soggetto incaricato sia comunicato dalla Giunta regionale alla Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Si conferma la previsione per cui il Direttore deve predisporre e inviare alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

La proposta legislativa mantiene in capo al Direttore la rappresentanza legale dell'Azienda e l'attribuzione di tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile, intervenendo tuttavia sulla disciplina degli atti del Direttore stesso, i quali vengono distinti tra atti di cui il Direttore propone l'adozione alla Giunta regionale (gli atti fondamentali, e cioè: a) lo statuto; b) i regolamenti in materia di contabilità e contratti; c) il bilancio preventivo annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale, il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente; d) gli atti di alienazione e acquisto di immobili; e) gli atti di accensione di mutui e prestiti) e atti per i quali il Direttore ha competenza in via diretta (e cioè: a) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b); b) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori; c) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento, escluse le discipline in materia di organizzazione del lavoro e gestione del personale che sono riservate alla Giunta regionale; d) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti; e) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda).

L'intervento normativo precisa, infine, che al Direttore competono le responsabilità di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 43 del 2001 in relazione alle attività e alle funzioni dell'Azienda.

La nuova formulazione dell'articolo 20 ter mira a rafforzare il raccordo istituzionale tra Azienda e Regione e a consolidare le funzioni di indirizzo e controllo della Giunta regionale.

L'articolo 13 contiene in ultimo, nel comma 2, una disposizione transitoria, riferita esclusivamente al bilancio preventivo 2027 e pluriennale 2027/2029, che dovrà essere adottato dal Direttore secondo le regole attualmente vigenti, con trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2007.

La predetta disposizione transitoria si rende necessaria affinché la sostituzione dell'articolo 20 ter, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURERT, sia coerente con la previsione di abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2007, che decorre dal 1 gennaio 2027.

Articolo 14 (Abrogazioni)

L'articolo prevede l'abrogazione, dalla data del 1 gennaio 2027, degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 15 del 2007.

Tali abrogazioni sono conseguenti, rispettivamente, a quanto disposto dagli articoli 7 e 13.

Articolo 15 (Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001)

L'articolo contempla alcune modifiche che, in ragione di quanto disposto dal progetto di legge in relazione alla Azienda, devono essere apportate alla legge n. 43 del 2001, e in particolare all'art. 1 comma 3 bis, lettere b) e c).

CAPO II Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Articolo 16 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 1996)

L'articolo sostituisce integralmente la disciplina relativa all'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Esso ridefinisce la disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, aggiornandone gli importi, i criteri di articolazione per fasce ISEE mai applicate in Regione Emilia-Romagna e le modalità di adeguamento annuale della tassa riguardante la terza fascia.

In particolare, viene introdotto, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, un sistema articolato in tre fasce contributive correlate alla situazione economica degli studenti rilevata mediante ISEE.

La disposizione individua gli importi dovuti nelle diverse fasce reddituali, disciplina il regime applicabile agli studenti che non presentano l'attestazione ISEE e prevede l'aggiornamento annuale dell'importo massimo della tassa, da parte della Giunta regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato, in coerenza con la normativa statale vigente.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie. Esso prevede che per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 la copertura degli oneri - quantificati in € 12.879.899,00,00 per l'esercizio 2027, € 14.033.717,00 per l'esercizio 2028 - derivanti dall'attuazione delle disposizioni del Titolo II della presente legge si farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 15 del 2007, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2028, alla copertura dell'onere annuo - a regime pari a € 14.143.267,00 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TITOLO III Disposizioni finali

Articolo 18 (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquisti efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione, al fine di accompagnare il processo di razionalizzazione e potenziamento delle proprie capacità amministrative, promuove, con la presente legge, misure di riorganizzazione per rafforzare l'unitarietà del sistema regionale, con particolare riferimento all'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni") e all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito l'Azienda), istituita dall'articolo 19 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 ("Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione").

TITOLO I

Disposizioni relative al riordino delle funzioni in materia di politiche per il lavoro e soppressione dell'Agenzia regionale per il lavoro

Articolo 2

Trasferimento delle funzioni in materia di politiche attive per il lavoro alla Regione

1. Al fine di assicurare un presidio unitario delle funzioni regionali in materia di programmazione, regolazione, attuazione e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché una filiera decisionale unica e coerente tra indirizzo politico, programmazione e gestione amministrativa, le funzioni dell'Agenzia sono riassunte dalla Regione, che le esercita direttamente, garantendo la continuità dei servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e agli altri soggetti del sistema regionale del lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2027. Dalla medesima data l'Agenzia cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla sua soppressione come prevista al comma 4 dell'art. 3.

2. Dalla data di cui al comma 1, i beni, anche strumentali, materiali e immateriali, di cui l'Agenzia è titolare sono riacquisiti dalla Regione; di essi è redatto un inventario sulla base del quale verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento in proprietà, che costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione, ai fini della presa in carico da parte delle strutture competenti per materia.

3. Dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra senza soluzione di continuità nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Agenzia e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sono trasferite alla Regione medesima, nei cui ruoli transita, previo confronto con le organizzazioni sindacali, tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, compresi i rapporti di lavoro autonomo, senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista della carriera professionale, sotto il profilo sia giuridico che economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 2112 del codice civile.

4. Nell'ambito del processo di trasferimento del personale, la Regione ottimizza l'allocazione perseguendo la valorizzazione delle competenze e della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

5. La Regione assicura continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino alla scadenza degli stessi ovvero all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento della spesa.

6. A seguito del trasferimento del personale dell'Agenzia alla Regione, la dotazione organica regionale è incrementata di un numero di unità di personale corrispondente alla dotazione organica dell'Agenzia; i fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza della Regione sono incrementati con le consistenze dei fondi del salario accessorio dell'Agenzia.

7. La Regione esercita i compiti e le funzioni già attribuiti all'Agenzia avvalendosi del personale trasferito.

8. Entro la data di cui al comma 1, la Giunta regionale con proprio atto, individua la struttura cui sono trasferite le funzioni, nonché le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Agenzia e disciplina le modalità e le procedure di trasferimento e di assegnazione.

9. Gli atti adottati dall'Agenzia conservano efficacia fino alla loro modifica, revoca o sostituzione da parte dei competenti organi regionali, fatte salve le discipline regionali immediatamente applicabili alla data di cui al comma 1.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 in relazione alle attività di competenza del Commissario liquidatore, i procedimenti amministrativi avviati dall'Agenzia e pendenti alla data di cui al comma 1, sono conclusi dalla struttura regionale individuata ai sensi del comma 8. Sono fatte salve le attività istruttorie già svolte alla data del subentro; esse conservano efficacia e sono utilizzabili dall'amministrazione subentrante ai fini della prosecuzione e della conclusione dei procedimenti pendenti, senza necessità di rinnovazione.

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire la continuità dei servizi erogati dall'Agenzia.

Articolo 3

Commissario liquidatore e disposizioni transitorie sugli organi

1. La Giunta regionale definisce con proprio atto gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell'Agenzia. A tal fine, la Giunta individua, tra i dirigenti regionali, un Commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 2 e lo autorizza a compiere tutti gli atti necessari alla soppressione dell'Agenzia, ivi compresi la predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2026 e del bilancio di chiusura, il riaccertamento dei residui attivi e passivi e la redazione dell'inventario di cui al comma 2 dell'art. 2.

2. Con esclusivo riferimento alla chiusura degli interventi di cui alla Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 del PNRR "Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego", il Commissario liquidatore è autorizzato a completare ogni attività propedeutica alla conclusione, rendicontazione e liquidazione degli interventi realizzati dai Comuni, nonché le attività in essere comunque finalizzate alla compiuta realizzazione del potenziamento infrastrutturale delle nuove sedi dei Centri per l'impiego regionali e al pieno funzionamento delle stesse.

3. L'incarico di Commissario ha durata non superiore a dodici mesi e non dà luogo a compensi aggiuntivi. Il commissario si avvale delle risorse umane e strumentali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

4. Alla scadenza del termine della gestione commissariale, l'Agenzia è soppressa.

5. L’organo di revisione dell’Agenzia resta in carica fino all’approvazione del bilancio di chiusura.

Articolo 4

Denominazione della rete regionale dei servizi pubblici per il lavoro

1. Al fine di garantire la continuità, la riconoscibilità e l'unitarietà dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio regionale, i Centri per l'impiego e gli Uffici per il collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) costituiscono la rete regionale dei servizi pubblici per il lavoro che opera con la denominazione "Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna".

2. La denominazione e i segni distintivi di cui al comma 1 sono utilizzati nella comunicazione istituzionale, nella segnaletica e negli allestimenti delle sedi, nei canali e nelle piattaforme digitali e in ogni altra forma di relazione con l'utenza, congiuntamente ai segni distintivi della Regione, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di immagine coordinata e degli obblighi di informazione e pubblicità connessi ai finanziamenti europei e nazionali.

3. La denominazione di cui al comma 1 identifica la rete dei servizi e non costituisce un soggetto giuridico distinto dalla Regione. Qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, relativo ai servizi erogati dalla rete, è imputato alla Regione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del Titolo I non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dall'esercizio da parte della Regione delle funzioni già attribuite all'Agenzia ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate alle medesime funzioni e delle ulteriori risorse acquisite al bilancio regionale ai sensi del presente articolo, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 2, comma 1, le entrate e le spese afferenti alle funzioni dell'Agenzia sono iscritte nel bilancio regionale. Le risorse già iscritte nel bilancio regionale a titolo di trasferimento all'Agenzia per il suo funzionamento e per l'esercizio delle funzioni, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015 sono riallocate in sede di bilancio di previsione 2027-2029, per pari importo, negli stanziamenti destinati all'esercizio da parte della Regione delle funzioni medesime.

3. I residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato nonché le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione risultanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia sono acquisiti al bilancio regionale, nel rispetto della relativa natura e destinazione. Restano fermi i vincoli di destinazione e gli accantonamenti previsti dalla legislazione vigente. Le disponibilità liquide risultanti alla chiusura della gestione dell'Agenzia sono riversate alla tesoreria regionale.

4. Le risorse trasferite dallo Stato con vincolo di destinazione al funzionamento dei Centri per l'impiego, alle politiche attive del lavoro e al relativo personale sono attribuite alla Regione con il medesimo vincolo di destinazione. La disposizione si applica alle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia o comunque ad essa assegnate, ivi comprese:

a) le risorse di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), destinate agli oneri relativi al personale dei Centri per l'impiego;

b) le risorse destinate all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e all'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, destinate al personale e agli interventi di potenziamento, anche infrastrutturale;

c) le risorse di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

d) ogni ulteriore trasferimento statale vincolato alle medesime finalità, comprese le successive integrazioni e i rifinanziamenti.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono iscritte nel bilancio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla competenza e alle componenti risultanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia di cui al comma 3. La Regione assicura l'utilizzo delle predette risorse esclusivamente per le finalità stabilite dalla normativa statale di riferimento. Il personale assunto a valere sulle risorse di cui al comma 4 è assegnato ai Centri per l'impiego e ai servizi della rete regionale dei servizi pubblici per il lavoro, nonché alle funzioni di supporto necessarie al funzionamento dei medesimi servizi. La Regione subentra all'Agenzia negli obblighi di monitoraggio e rendicontazione nei confronti delle amministrazioni statali competenti.

6. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la soppressione dell'Agenzia, il bilancio di previsione dell'Agenzia è predisposto limitatamente alle previsioni di entrata e di spesa strettamente necessarie alla prosecuzione e alla chiusura della gestione nonché agli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni alla Regione.

Articolo 6

Abrogazioni

1. Dal 1 gennaio 2027 sono abrogati:

a) l'articolo 32-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

b) gli articoli 52, commi 2 e 3, 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

TITOLO II

Disposizioni di riorganizzazione relative all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna

CAPO I

Misure relative all'organizzazione e al personale

Articolo 7

Finalità e disposizioni sul personale

1. Al fine di accompagnare il processo di razionalizzazione e potenziamento delle capacità amministrative della Regione, ottimizzare le risorse, evitando duplicazioni di attività, consolidare le dotazioni organiche, rimuovere gli ostacoli alla mobilità, valorizzare competenze e opportunità professionali ed economiche del personale e promuovere una gestione unitaria della trasformazione digitale, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2027 il personale di ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna - con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, compresi i rapporti di lavoro autonomo, è trasferito alla Regione.

2. Il personale è trasferito, previo confronto con le organizzazioni sindacali, senza alcuna soluzione di continuità dal punto di vista della carriera professionale, sotto il profilo sia giuridico che economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 2112 del Codice civile.

3. A seguito del trasferimento del personale dell'Azienda alla Regione, la dotazione organica regionale è incrementata di un numero di unità di personale corrispondente alla dotazione organica dell'Azienda; i fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza della Regione sono incrementati con le consistenze dei fondi del salario accessorio dell'Azienda.

4. La Regione assicura continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino alla scadenza degli stessi ovvero all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa.

5. Al fabbisogno di personale dell'Azienda si provvede mediante personale dipendente dalla Regione assegnato funzionalmente all'Azienda. L'assegnazione funzionale viene attuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

6. Nell'ambito del processo di assegnazione del personale all'Azienda, la Regione si propone di ottimizzare l'allocazione perseguendo la valorizzazione delle competenze e della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

7. La struttura organizzativa dell'Azienda è definita dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di organizzazione regionali.

8. Dal 1 gennaio 2027, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sistemi informativi finalizzate a garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Azienda.

Articolo 8

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007

1. All’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e), la lettera f) e la lettera g) del comma 4 sono abrogate;

b) il comma 5 è abrogato;

c) nel comma 6 le parole “*e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale*” sono soppresse.

Articolo 9

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

Articolo 10

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2007

1. Nel comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole “*e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4*” sono soppresse.

Articolo 11

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2007

1. Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole “*nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e)*,” sono soppresse.

Articolo 12

Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale n. 15 del 2007

1. Nel comma 1 dell’articolo 20 bis della legge regionale n. 15 del 2007 le parole “*e vincolante*” sono soppresse.

Articolo 13

Sostituzione dell’articolo 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007

1. L’articolo 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:

“*Art. 20 ter*

Il Direttore

1. L'incarico di direttore dell'Azienda è conferito dalla Giunta regionale secondo le modalità previste all'art. 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Il trattamento economico del Direttore è definito avuto a riferimento il CCNL Area della Dirigenza comparto "Funzioni locali", assumendo come parametro il trattamento economico previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica.

2. Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico di cui al comma 1 la Giunta regionale comunica alla Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) il nominativo del soggetto incaricato.

3. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore propone alla Giunta regionale l'adozione, nel rispetto della legislazione regionale vigente, dei seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti in materia di contabilità e contratti;

c) il bilancio preventivo annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale, il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;

d) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;

e) gli atti di accensione di mutui e prestiti.

5. Il Direttore, inoltre, sempre nel rispetto della legislazione regionale vigente, adotta i seguenti atti:

a) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);

b) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;

c) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento, escluse le discipline in materia di organizzazione del lavoro e gestione del personale che sono riservate alla Giunta regionale;

d) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;

e) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.

6. Al Direttore competono le responsabilità di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 43 del 2001 in relazione alle attività e alle funzioni dell'Azienda.".

2. Per l'anno 2026, il bilancio preventivo annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2027-2029, è adottato dal Direttore dell'Azienda e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Articolo 14

Abrogazioni

1. Dal 1 gennaio 2027, gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.

Articolo 15

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Nell'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), dopo le parole "*legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);"* sono aggiunte le seguenti "*l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)*;".

2. Nell'articolo 1, comma 3-bis, lettera c), le parole "*l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)*" sono soppresse.

CAPO II

Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Articolo 16

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 1996

1. L'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) è sostituto dal seguente**:**

"*Articolo 1*

Importo della tassa

1. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce di seguito indicate, fino a un massimo di euro 190,00:

a) la prima fascia, di importo pari a euro 140,00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio;

b) la seconda fascia, di importo pari a euro 165,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello;

c) la terza fascia, di importo pari a euro 190,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e a coloro che non presentano l'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione.

2. La terza fascia di cui al comma 1, lettera c), si applica anche agli iscritti ad enti universitari che non applicano un sistema di contribuzione studentesca articolato in relazione all'ISEE.

3. La Giunta regionale aggiorna annualmente con propria deliberazione l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla lettera c) del comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, in coerenza al comma 8 dell'art. 18 del d.lgs. n. 68 del 2012."

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del Titolo II quantificati in euro 12.879.899,00 per l'esercizio finanziario 2027 e in euro 14.033.717,00 per l'esercizio finanziario 2028 e, a decorrere dall'anno 2029, in euro 14.143.267,00 annui, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 15 del 2007, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028 alla copertura dell'onere annuo a regime di euro 14.143.267,00 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente